



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 DEL 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2020, DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DEL TRIBUTO.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio, alle ore 11:30, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X		BALDI SIMONA	X	
ROSSINI GREGORIO	X		QUAGLIO ENRICO	X	
CESA STEFANIA	X		NATALE ANGELA GIOVANNA		X
FERRARA MARCO	X		CASE' ANGELO	X	
CANELLA KATIA	X		BONO MAURO	X	
ROGNONE LAURA	X		TAMBANI ROBERTO		X
GARDINO MARCO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2020, determinazione delle agevolazioni e scadenze del tributo.**

IL SINDACO

Dà lettura del punto di cui in oggetto e passa la parola alla Rag. Marinoni che relaziona quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n... del 30 luglio 2020, con decorrenza 01.01.2020;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso dell'anno 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

RILEVATO CHE

- per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del d.l. 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;
- per effetto del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 è stato modificato l'art. 107, comma 2, del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, stabilendo che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è differito al 30 settembre 2020.
- ai sensi del comma 5 dell'art. 107 della Legge n.18 del 17 marzo 2020 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

CONSIDERATO che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107 della Legge 18/2020, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario Tari al

termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*”, che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020;

RITENUTO di avvalersi dell'applicazione del conguaglio previsto dall'articolo 107 comma 5 del dl 18/2020, ossia la determinazione e approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) sarà effettuato entro il 31.12.2020 e i costi risultanti dal Pef per differenza con i costi presi a riferimento per l'anno 2019, a conguaglio saranno ripartiti in tre anni a decorrere dal 2021;

VISTA la delibera di CC n. 6 del 29/03/2019 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è stata mantenuta nella seguente percentuale: domestiche 71% non domestiche 29%;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158, si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 732.309,92 così articolato:

- utenze domestiche 519.958,34;
- utenze non domestiche € 212.351,58;

CONSIDERATO altresì che l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;*
- b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”;*

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2019, non soggiace alla regola di efficacia prevista al comma 15 ter dell'articolo 13 del dl 201/2011, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 3 rate con le seguenti scadenze:
RATA 1: 30 SETTEMBRE 2020 nella misura di 1/3
RATA 2: 15 OTTOBRE 2020 nella misura di 1/3
RATA 3: 31 DICEMBRE 2020 nella misura di 1/3
Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 30 SETTEMBRE 2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 Luglio 2020;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto

assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

Ultimata la relazione e non essendovi interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto in premessa indicato e qui interamente riportato,

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisione dei Conti;
- i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

procede alla votazione del punto di cui in oggetto;

Con voti espressi come previsto dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 11

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di CC n. 6 del 29/03/2019 "Imposta Unica Comunale: determinazione aliquote e tariffe, numero rate e scadenze per l'anno 2019-approvazione piano finanziario tari e tasi", che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

UTENZE DOMESTICHE

N.componenti	Quota per	Tariffa al mq
	n. componenti	
1	€ 55,8190	€ 0,5114
2	€ 124,2163	€ 0,6009
3	€ 158,9155	€ 0,6712
4	€ 195,8397	€ 0,7287
5	€ 257,3860	€ 0,7863
6 o più	€ 300,1984	€ 0,8310

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

Codice	Descrizione	Quota per tipo ATTIVITA'	Tariffa a
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,3002	€ 0,409
2	Cinematografi e teatri	€ 0,9910	€ 0,307
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,9424	€ 0,614

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 2,8580	€ 0,901
5	Stabilimenti balneari	€ 1,2288	€ 0,389
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,0069	€ 0,317
7	Alberghi con ristorante	€ 3,9045	€ 1,680
8	Alberghi senza ristorante, pensioni, convitti, caserme, collegi, carceri	€ 3,0761	€ 0,973
9	Case di cura e riposo	€ 2,6004	€ 0,819
10	Ospedali	€ 3,4923	€ 1,096
11	Uffici, agenzie	€ 4,9351	€ 1,557
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 2,9928	€ 0,942
13	Negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, cartoleria, libreria	€ 3,6627	€ 1,157
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,6854	€ 1,475
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,1604	€ 0,686
16	Banchi di mercato durevoli	€ 3,5279	€ 1,116
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 3,8451	€ 1,219
18	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,6796	€ 0,840
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	€ 3,5478	€ 1,024
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,8127	€ 0,307
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,7837	€ 0,563
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 10,1398	€ 3,196
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 15,7686	€ 4,969
24	Bar caffè pasticcerie	€ 8,2332	€ 2,602
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 6,5603	€ 2,069
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,9956	€ 1,270
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 13,0454	€ 4,098
28	Ipermercati di generi misti	€ 5,0818	€ 1,598
29	Banchi di mercato di generi alimentari	€ 11,3766	€ 3,586
30	Discoteche, night club	€ 3,3931	€ 1,065

Tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.24 del Regolamento, con l'applicazione di una

maggiorazione del 100% dei coefficienti delle categorie 16 e 29 come di seguito specificato:

Cat. 16 Banchi di mercato durevoli = € 0,025/mq al giorno

Cat

. 29 Banchi di mercato di generi alimentari = € 0,082/mq al giorno

3. DI DARE ATTO che per l'anno 2020 si applicano per le utenze non domestiche i seguenti fattori di rettifica:

riconoscimento di riduzioni obbligatorie per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020;

4. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Provincia di Pavia;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si

procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

6. DI APPROVARE con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 3 rate con le seguenti scadenze:

RATA 1: 30 SETTEMBRE 2020 nella misura di 1/3

RATA 2: 15 OTTOBRE 2020 nella misura di 1/3

RATA 3: 31 DICEMBRE 2020 nella misura di 1/3

Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 30 SETTEMBRE 2020;

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi con le medesime modalità di cui alla precedente votazione, risulta:

Presenti: n. 11

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione di CC n. 35 del 30-07-2020

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 30-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. MARINONI ANNALISA

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 30-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ANNALISA MARINONI

Deliberazione n. 35 del 30-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ROBERTO FRANCESE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE